

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2237

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MULÈ, BATTILOCCHIO, BOSCAINI, CATTANEO, CORTELAZZO, DE MONTE, DALLA CHIESA, GATTA, LOVECCHIO, MAZZETTI, MARROCCO, PATRIARCA, PITTALIS, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, TASSINARI, TENERINI

Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritto delle persone con disabilità all'educazione e all'avviamento professionale

Presentata l'11 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'articolo 38 della Costituzione persegue l'obiettivo di assicurare la protezione e l'assistenza sociale al fine di garantire a tutti una vita dignitosa.

In particolare, il primo comma sancisce il diritto all'assistenza sociale di ciascun cittadino inabile al lavoro e al contempo sprovvisto delle risorse necessarie per vivere, mentre il secondo comma ha per oggetto il diritto alla previdenza sociale dei lavoratori.

Il terzo comma, oggetto della presente proposta di legge costituzionale, riconosce il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli « inabili » e dei « minorati ». Si tratta dell'unico riferimento esplicito alla disabilità nel testo costituzionale.

Nella risposta a un quesito del 2013, l'Accademia della Crusca rileva che è « dai primi anni Settanta – da quando cioè l'inclusione sociale delle minoranze *lato sensu* è entrata a far parte dell'agenda politica, e finalmente si è infranto il tabù della menomazione [...] – che termini come spastico, mongoloide, cerebroleso ma anche minorato, infelice, fino ad allora usati senza troppe restrizioni per indicare persone affette da gravi *deficit* fisici o psichici, sono stati avvertiti come inadeguati rispetto all'aggiornamento del dibattito scientifico e sociale, e hanno quindi progressivamente lasciato il posto prima all'iperonimo handicappato (la cui sfera semantica poteva includere situazioni molto diverse fra loro,

rischiando di veicolare un'idea di omogeneità artificiosa) e poi, ma solo in certi registri, a portatore di *handicap* (si veda ad esempio il testo della legge n. 517 del 1977, sull'“integrazione” scolastica di “alunni portatori di *handicap*”). [...] Nelle loro accezioni medico-sociali *handicap* e handicappato (in forma quest'ultimo tanto di sostantivo quanto di aggettivo) sono stati avvertiti come legittimi (e semanticamente neutri) almeno fino agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso. Non a caso, ancora nel 1992, la legge quadro 104 si proponeva di normare “l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Tuttavia, durante lo stesso decennio, si è assistito a un significativo avvicinamento tra le coppie *handicap*/handicappato e disabilità/disabile. Lo si evince non solo dalla [...] legge n. 68 del 1999 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ma anche da altre forme di testualità [...], che documentano piuttosto chiaramente la novità nel paradigma ».

Sul piano del diritto internazionale, si ricorda, in materia, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e nell'ordinamento nazionale il recente decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione

e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. In particolare, l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 ha disposto l'aggiornamento della terminologia in materia di disabilità, prevedendo la sostituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, della parola: «*handicap*» con le parole: «condizione di disabilità» nonché delle parole: «persona handicappata», «portatore di *handicap*», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile» con le parole: «persona con disabilità».

La presente proposta di legge costituzionale intende, quindi, adeguare il testo costituzionale all'evoluzione lessicale avvenuta nella legislazione ordinaria.

Come ha dichiarato di recente il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, «è arrivato il momento di modificare anche l'articolo 38 della nostra Costituzione, eliminando il termine “minorati”, superato e non più accettabile. Dobbiamo riconoscere che siamo tutti persone, tutti con gli stessi diritti».

Pertanto, la presente proposta di legge costituzionale interviene sul terzo comma dell'articolo 38, disponendo la sostituzione della parola: «minorati» con le seguenti: «persone con disabilità» nonché della parola: «inabili» con le seguenti: «inabili al lavoro», in analogia con la definizione recata dal primo comma del medesimo articolo 38 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 38, terzo comma, della Costituzione, le parole: « Gli inabili ed i minorati » sono sostituite dalle seguenti: « Gli inabili al lavoro e le persone con disabilità ».



19PDL0128650